



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

DECRETO N. 2617/DecA/53 DEL 27.09.2018

Oggetto: Disposizioni sull'utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca” e in particolare l’art.6 recante:” Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell’8 agosto 2006 concernente l’istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell’agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n.26 prot. n. 3142 del 03 marzo 2017, avente ad oggetto “Nomina Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale” e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero il 18 settembre 1968, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sulla pesca” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 "Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne" (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968).
- VISTA la legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".
- VISTO il Regolamento CE 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTO il Reg. (CE) n. 517/2008 del 10/06/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca;
- VISTO il Reg. (CE) N. 1224/2009 del consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);

VISTA la circolare n. 0041807 del 22 novembre 2011 Marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca. Regolamento UE 404/2011 recante "Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca".

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);

VISTA la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali tra cui quello della Regione Sardegna;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie." e in particolare il comma 3 dell'art. 2 relativo all'utilizzo dei bertavelli;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2463/DecA/57 del 9 novembre 2016 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): revisione della tempistica di attuazione degli interventi del Piano regionale e di utilizzazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

delle risorse finanziarie residue (annualità 2016-2019) - modifica del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 422/DecA/9 del 23.02.2017 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): deroga temporanea alle disposizioni relative a detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla.";

VISTA la relazione (prot. RAS n. 6667 del 9.05.2017) redatta dall'Agenzia Agris Sardegna "Piano regionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale Regione Sardegna (2011-dicembre 2017)";

VISTO il Rapporto italiano del Piano nazionale di gestione (png) dell'anguilla europea Art.9 Reg. (CE) n° 1100/2007 del Giugno 2018;

NELLE MORE della revisione del Piano regionale di gestione dell'anguilla di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;

CONSIDERATO l'impatto dei bertavelli sulle forme giovanili delle specie ittiche e sull'idrodinamismo degli ambienti lagunari o stagnali nei quali vengono posizionati;

RITENUTO necessario prevedere delle specifiche prescrizioni sull'utilizzo dei bertavelli al fine di garantire sia la tutela delle risorse oggetto di pesca che degli ambienti naturali nei quali tali attività di pesca si svolge;

ACQUISITO il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, ricostituito con Decreto del Presidente n. 98 del 27.10.2017 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 11 settembre 2018 e attraverso la procedura di consultazione scritta (attivata con nota prot. n. 2528 gab del 19.09.2018);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

VISTA la nota (prot. n. 2616/gab del 27.09.2018) con la quale l'Amministrazione regionale comunica al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura che, nelle more della revisione del Piano regionale di gestione dell'anguilla e alla luce delle risultanze dei monitoraggi scientifici effettuati sulla specie, è in corso di modifica la regolamentazione del periodo di pesca e di commercializzazione dell'anguilla, al fine di migliorarne la sostenibilità biologica, economica e sociale e di garantire al contempo un aumento della quota di rilascio di anguilla argentina

DECRETA

ART.1 *(Definizioni)* – 1. Ai fini del presente decreto si applica la seguente definizione di «bertavello»: attrezzo da pesca fissato o sistemato sul fondo che agisce come trappola per catturare le specie ittiche. È costituito da un “corpo” a forma di cesta o nassa che nella maggior parte dei casi include un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimini, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.), ricoperto di rete. Può avere uno o più imbuti o bocche che permettono alle specie di accedere alla camera interna (“sacco finale”). Può essere dotato o no di “ali” ovvero di strutture che costituiscono una barriera formata da una serie di pali piantati sul fondo tra i quali viene tesa una rete verticale chiamata «telo»; gli estremi del telo sono collegati con una o più bocche. Può essere usato separatamente o in gruppi.

ART. 2 *(Limitazioni d'uso)* – 1. Nelle acque del mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna la pesca con l'utilizzo dei bertavelli è consentita con le seguenti limitazioni:

- a) esclusivamente nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 dicembre e dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno e in conformità a quanto di seguito previsto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

- b) con i limiti di densità pari a un massimo di:
- 6 bertavelli/ha nel periodo ottobre-dicembre;
 - 3 bertavelli/ha nel periodo marzo-aprile.
- c) la dimensione minima della maglia della rete che compone il bertavello è pari a:
- 14 mm per le "ali" e il "corpo"
 - 12 mm per il "sacco finale";
- d) negli ambienti lagunari, stagnali e fluviali in prossimità della foce, i bertavelli devono essere posizionati rispettando le seguenti distanze minime sia dalle aree di comunicazione con il mare o dalle zone di sbocco di fiumi o corsi d'acqua naturali o artificiali che tra l'estremo di calata e la successiva (inter distanza tra una calata e l'altra) - in presenza di canali di comunicazione con il mare la misurazione di tale distanza deve essere misurata a partire dallo sbocco del canale nell'area lagunare o stagnale:
- i) per ambienti con superficie pari o superiore a 150 ha: tale distanza minima è pari almeno a 200 m;
 - ii) per ambienti con superficie inferiore a 150 ha e pari o superiore a 50 ha: la distanza minima è pari ad almeno 100 m;
 - iii) per gli ambienti con superficie inferiore a 50 ettari: la distanza minima è pari ad almeno 50 m.
- e) all'interno delle aree lagunari e degli specchi acquei in concessione i titolari della concessione entro il 15 settembre di ogni anno inviano al Servizio Pesca e Acquacoltura via PEC (agricoltura@pec.regione.sardegna.it) una dichiarazione sostitutiva che riporti il numero totale di bertavelli previsti per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

la stagione di pesca nei due periodi consentiti. Eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Pesca e Acquacoltura.


- f) il novellame eventualmente catturato deve essere immediatamente e adeguatamente liberato.
- g) al termine di ciascun periodo di pesca consentito l'intera struttura del bertavello deve essere salpata.
- h) ciascun bertavello, messo in uso o comunque detenuto a bordo, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente deve essere munito di targhetta identificativa composta da materiale inalterabile, fissata saldamente all'attrezzo e di dimensioni pari ad almeno 65 mm di larghezza e 75 mm di lunghezza che specifichi il nome e il codice fiscale/Partita IVA del proprietario e/o dell'impresa di appartenenza. Detta targhetta, da posizionare nel corpo del bertavello, è requisito di conformità dell'attrezzo.

ART. 3 *(Abrogazioni)*

- 1. Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 è abrogato.

- ART. 4
- 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 - 2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono rispettivamente i compiti di controllo amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2617/DECA/53
DEL 27.09.2018

L'Assessore

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore
Pier Luigi Caria